



COMUNE DI OSASIO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.47

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 11:00 nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. CERUTTI Silvio	Sindaco	Sì
2. PIOLA Alessandra	Vice Sindaco	No
3. RAMELLO Giancarlo	Assessore	Sì
4.		
5.		
	Totale Presenti:	2
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Calogero dott. FIORELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- si deve procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2015 (artt. 15 e 17 CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 1.4.1999 e art. 31 CCNL 22.01.2004);
- la quantificazione del Fondo risorse decentrate è propedeutica alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (Art. 4 CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 1.4.1999 e art 32 CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 22.1.2004);
- è necessario formulare delle direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Dato atto che:

- con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2014 ai sensi di Legge è stata deliberata la costituzione dell'Unione "Terre dai Mille Colori", cui partecipano anche i Comuni di Casalgrasso, Lombriasco e Osasio,
- con deliberazione Giunta Unionale n. 17 del 27/12/2014 è stato approvato il Piano strategico con il conseguente trasferimento delle funzioni, dei servizi e dei dipendenti dei Comuni di Casalgrasso, Lombriasco e Osasio all'Unione, ai sensi del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;
- il 1° gennaio 2015 l'Unione ha dato inizio alla sua piena attività;

Dato atto che l'Unione Terre dai Mille Colori rappresenta un ente nuovo e parte dei comuni che vi partecipano sono soggetti alle norme in materia di Patto di Stabilità;

Considerato che, a seguito della costituzione dell'Unione e del conseguente trasferimento di personale in seno ad essa, sono emerse diverse problematiche riconducibili alla complessità normativa, alla sottoposizione a normative non uniformi per i comuni che vi partecipano e alla mancanza di competenze e professionalità adeguate a gestire le politiche in materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nonché di costituzione delle risorse volte al finanziamento del trattamento accessorio, e pertanto si è ritenuto dare incarico a soggetto esterno, esperto in materia di personale, al fine di ottenere adeguato supporto;

Vista, la determinazione unionale del Responsabile del Servizio Personale n. 9 del 16.09.2015 con cui veniva conferito il predetto incarico al dott. Stefano Barera;

Vista la documentazione prodotta dal dott. Barera, assunta in data 16.12.2015 al n.7262 del protocollo dell'Unione, concernete la "Determinazione del parametro di riferimento spese del personale e costituzione fondo risorse integrative,

Preso atto che la predetta documentazione evidenzia le linee, i criteri e i limiti di come può correttamente avvenire l'individuazione della risorse integrative tra l'Unione Terre dai Mille Colori e i Comuni di Casalgrasso, Lombriasco e Osasio, e nello specifico per il Comune di Osasio la situazione è rappresentata nel prospetto allegato A;

Dato atto che le risorse stabili, presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e restano acquisite al Fondo anche per il futuro, mentre le risorse variabili, presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Richiamato l'art. 15, comma 5 del CCNL comparto Regioni/Autonomie Locali 31.03.2015, che contempla di incrementare il Fondo risorse decentrate con risorse di bilancio in caso di attivazione nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle

prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato che il Comune di Osasio, a seguito del trasferimento di personale all'Unione e del conseguente star-up della stessa, è stato interessato da processi di riorganizzazione che hanno dato luogo ad un accrescimento di quelli già esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni dell'unico dipendente, a tempo determinato ed ad orario parziale in servizio rimasto,

Ritenuto, pertanto, nel contempo, di dovere procedere ad incremento del Fondo risorse decentrate, per la parte variabile ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL comparto Regioni/Autonomie Locali 31.3.1999, per un importo pari ad € 1.000,00 a carico del Bilancio dell'Ente;

Visto l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che. *“All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.”*;

Visto l'art. 1, comma 114 della Legge 56/2014, che così dispone: *“In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.”*;

Richiamato l'art. 6-bis, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 165/2001, che così dispone:

“ 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”;

Ricordato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii., i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi e che l'art. 40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e decentrata integrativa presso ciascun Ente;

l'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;

Visti e richiamati:

gli artt. 48 e 497 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 1.4.1999;

il CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali 2.01.2004;

il CCNL Enti Locali 9.5.2006;

il CCNL Enti Locali 11.4.2008;

il CCNL Enti Locali 31.7.2009;

Visto l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Vista la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013.

Considerato in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale). Il che "cristallizza" la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale da far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

Tenuto conto in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: "Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27";

Considerato che in virtù di tale comma sono definitivamente sbloccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno avuto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Dato atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto finanziario;

Visti il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale,

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

di approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2015, come da prospetto allegato A;

di dare atto che l'Unione Terre dai Mille Colori dovrà prendere atto del presente provvedimento e delle risorse con lo stesso trasferite.

di dare mandato ai Responsabili di Servizio interessati a porre in essere gli atti di competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione, ed unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	21/12/2015	f.to Calogero FIORELLO
Regolarità contabile	favorevole	21/12/2015	f.to Valter ARNAUD

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/02/2016.

Osasio, li 18/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

Osasio, li 18/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero dott. FIORELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-dic-2015

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Calogero dott. FIORELLO